

## CONSERVATORIO DI MILANO

### RIPRODUZIONI IN BIBLIOTECA

Le riproduzioni di risorse bibliografiche possedute dalla biblioteca sono consentite nel rispetto della normativa vigente in materia di **Diritto d'Autore (Legge n. 633 del 1941 e s.m.i.)** all'interno della biblioteca e per uso personale.

I **diritti morali** dell'autore sono inalienabili e perpetui (paternità e integrità dell'opera); i **diritti patrimoniali** hanno una scadenza e possono essere ceduti a terzi (diritti di utilizzazione economica: pubblicazione, riproduzione, elaborazione, esecuzione, noleggio, prestito, ecc.).

**Opere musicali:** i diritti scadono dopo **70 anni dalla morte dell'autore**; la tutela va dalla creazione dell'opera fino al 31 dicembre del 70° anno successivo alla morte dell'autore (Art. 25).

**Opere anonime o pseudonime:** i diritti scadono dopo 70 anni dalla prima pubblicazione; se prima della scadenza l'autore viene rivelato i diritti scadono dopo 70 anni dalla morte dell'autore (Art. 27).

**Opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore:** i diritti scadono dopo 70 anni dalla morte dell'autore (Art. 31); per opere pubblicate per la prima volta dopo la scadenza dei termini di protezione del Diritto d'Autore i diritti scadono dopo 25 anni dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico (Art. 85-ter.2).

**Elaborazioni di carattere creativo di un'opera musicale (parafrasi, fantasie, divertimento su..., variazioni ecc.):** sono considerate opere nuove (Art. 4), pertanto i diritti scadono dopo 70 anni dalla morte dell'autore dell'elaborazione (Art. 25). MA **trascrizioni, riduzioni, arrangiamenti, orchestrazioni ecc.** sono espressioni dell'opera originale (non opere dell'ingegno umano di carattere creativo) pertanto i diritti scadono dopo **70 anni dalla morte dell'autore dell'opera originale** (non si considera l'autore della trascrizione, riduzione, arrangiamento, orchestrazione ecc).

**Opere drammatico-musicali:** i diritti scadono dopo 70 anni dalla morte del coautore che muore per ultimo, si considera quindi anche l'autore del testo (Art. 26).

**Edizioni critiche di opere di pubblico dominio** (versione del testo letterale o musicale ricostruita dal filologo che motiva e commenta le proprie scelte in un apparato di note critiche): i diritti di utilizzazione economica dell'opera

## CONSERVATORIO DI MILANO

spettano all'editore (al curatore spetta il diritto all'indicazione del nome) e scadono dopo 20 anni dalla prima lecita pubblicazione (Art. 85-quater.3).

**PER OPERE MUSICALI ANCORA SOGGETTE ALLA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE LA RIPRODUZIONE NON È CONSENTITA, NEANCHE PARZIALE (Art.68.3), A MENO CHE NON SI VERIFICHINO UNO DEI SEGUENTI CASI:**

- riproduzione di brani o di parti di opera (e loro comunicazione al pubblico) effettuati **per uso di critica o di discussione** nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Se effettuati **a fini di insegnamento o di ricerca scientifica**, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. È obbligatoria la citazione bibliografica completa dell'opera (Art. 70);
- riproduzione di brani o di parti di opera (e loro comunicazione al pubblico) effettuati **con mezzi digitali, esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico**, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, **nonché sotto la responsabilità di un istituto di istruzione**, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le opere o gli altri materiali sono utilizzati. È obbligatoria la citazione bibliografica completa dell'opera (Art.70bis). MA non è possibile la riproduzione con mezzi digitali se per quel titolo sono disponibili sul mercato licenze per l'utilizzo digitale (Art.70bis.3).

Per **OPERE FUORI COMMERCIO** deve essere richiesta alla SIAE una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico dell'opera (102-undecies Art. 102-duodecies).

**NEL CASO DI OPERE DI PUBBLICO DOMINIO (opere musicali, ma anche testi) LA RIPRODUZIONE È LIBERA.** MA non è lecito riprodurre l'intera opera – o parti consistenti di essa – se questa è ancora in commercio, in base alla normativa in materia di concorrenza sleale.

## CONSERVATORIO DI MILANO

### RIPRODUZIONI CON MEZZI PROPRI

Nel rispetto della normativa vigente (art. 108 del D. Lgs 42/2004 così come modificato dall'art. 1, comma 171 della L. 124/2017) le riproduzioni di risorse bibliografiche sono libere (cioè senza autorizzazione e senza rimborso spese) se svolte **senza scopo di lucro e per finalità di studio**, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, a condizione che vengano effettuate nel rispetto della normativa sul Diritto d'Autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi. È altresì libera la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

#### **E PER I TESTI?** (libri, periodici, enciclopedie, tesi, ecc.)

**Monografie e periodici:** i diritti scadono dopo 70 anni dalla morte dell'autore per le monografie (Art. 25) e 70 anni dalla pubblicazione del singolo fascicolo di periodico (Art. 26, Art. 30). Se l'opera è ancora soggetta a tutela del Diritto d'Autore la riproduzione è consentita nei limiti del 15% di ciascun libro o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità (Art.68.3).

**Opere collettive** (per esempio una raccolta di saggi, un'enciclopedia, un dizionario) sono protette come opere originali (Art. 3): la durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di 70 anni dalla prima pubblicazione (Art.26). Se l'opera è ancora soggetta a tutela del Diritto d'Autore la riproduzione è consentita nei limiti del 15% del volume o fascicolo (Art.68.3, Art. 30).

Per **riproduzione di brani o di parti di opera per finalità didattiche** si veda quanto riportato sopra (Art. 70, Art.70bis, Art.70bis.3).

**Tesi:** la consultazione è possibile dopo 40 anni dalla discussione (prima solo in presenza di autorizzazione dell'autore) (D.Lgs. n. 42 - 22/1/2024 art. 122 comma 1). Per le riproduzioni, se l'opera è ancora soggetta a tutela del Diritto d'Autore, si consideri la norma generale per le monografie (a condizione che la consultazione sia legittima).

**Tesi di dottorato:** la consultazione in biblioteca delle tesi di dottorato del Conservatorio di musica G. Verdi di Milano è sempre possibile. Per le riproduzioni, se l'opera è ancora soggetta a tutela del Diritto d'Autore, si consideri la norma generale per le monografie. Nel caso di **opere di pubblico dominio** si veda quanto riportato sopra.